

# Fondo Previdenza Quotidiani

Semestrale

Spedizione in abb. postale 70% D.C. Roma  
ANNO LI - II SEMESTRE 2013

2

Quotidiani

PERIODICO PREVIDENZIALE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: LARGO PONCHIELLI, 4 - ROMA - Tel. 068842038 - Fax 068540144

*I cambiamenti introdotti dagli ultimi governi*

## La **PENSIONE ANTICIPATA**, dal 2012 nuovi meccanismi

Dopo oltre 40 anni, la pensione di anzianità, che ha consentito a milioni di lavoratori di andare in pensione prima di compiere l'età pensionabile, in base ad un'anzianità contributiva di 35 anni, dal 2012 non esiste più.

Lo ha stabilito il comma 3 dell'art. 24 del Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha sostituito la pensione di anzianità con la "pensione anticipata". Che differenza c'è tra i due tipi di pensione? Lo vedremo dopo aver ripassato i tratti salienti della storia della pensione di anzianità.

### Prima del 2012

Istituita negli Anni '60, la pensione di anzianità poteva essere erogata, a qualsiasi età, purché una persona potesse far valere il requisito di 35 anni di contribuzione, con la sola esclusione di alcuni tipi di contributi. L'approssimarsi al pensionamento di classi di lavoratori sempre più dotate di percorsi lavorativi consistenti e ordinati ha fatto lievitare la spesa pensionistica, al punto che a partire dai primi anni '90 del secolo scorso i Governi hanno adottato misure per scoraggiare il pensionamento di anzianità.

Si sono innanzitutto attuati 3 blocchi (1992, 1994 e 1997) che per 3 anni hanno di fatto impedito ogni volta per un anno, con alcune eccezioni, l'accesso al pensionamento per categorie di lavoratori prossimi al pensionamento. Si sono quindi introdotti i meccanismi dell'aggancio del requisito contributivo al compimento di una determinata età e delle "finestre" di decorrenza delle pensioni: in particolare, la riforma "Dini-Treu" del 1995 aveva stabilito che - pur con gradualità - "a regime" fosse necessario aver compiuto almeno 57 anni di età per un lavoratore dipendente che volesse ottenere la pensione con almeno 35 anni di contribuzione. Dopo la riduzione dei tempi della "gradualità" attuata sul finire degli anni '90, una legge del 2004 ha introdotto lo "scalone", che portava a 60 anni il requisito dell'e-

Cronistoria e analisi delle principali tappe che hanno caratterizzato i cambiamenti, procedure e requisiti per poter accedere al meritato trattamento previdenziale

tà, poi ridotto a "scalino" da una norma successiva, che ha disposto il sistema delle "quote", per effetto del quale, dall'1° luglio 2009, un lavoratore dipendente avrebbe potuto ottenere la pensione di anzianità se avesse raggiunto "quota 95", con almeno 59 anni di età: ciò significava che, per poter ottenere una pensione di anzianità a 59 anni di età, occorrevano almeno 36 anni di contributi.

La "quota" si alzava a 96 negli anni 2011 e 2012 (con 60 anni di età), e a 97 dal 2013, con 61 anni di età: per le pensioni a carico delle gestioni speciali da lavoro autonomo la quota era più alta di 1 anno. Nel frattempo una norma del 2010 introduceva il meccanismo della "finestra mobile", che di fatto faceva slittare la decorrenza della pensione di 12 mesi per i dipendenti, e di 18 mesi per gli autonomi.

E' tuttavia rimasta sempre la possibilità di ottenere la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione, a prescindere dall'età, vera "ciambella di salvataggio" per non pochi lavoratori che non riuscivano a raggiungere un'età sufficiente per "salire in quota".

Il decreto legge n. 201/2011, battezzato dal presidente del Consiglio *Salva-Italia*, convertito in legge n. 214/2011, ha dunque completato l'opera, cancellando la pensione di anzianità, compreso il sistema delle "quote".

### Dal 2012 arriva la pensione anticipata

Al posto della pensione di anzianità è stato istituito, dal 2012, un nuovo trattamento pensionistico

denominato "pensione anticipata": ma vediamo di che si tratta.

### Regole generali

La legge distingue tra persone

che avranno la pensione anticipata liquidata con il sistema misto, cioè in parte retributivo e in parte contributivo, e persone che avranno la pensione liquidata interamente con il calcolo contributivo.

A questo proposito va precisato che, in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 24, le pensioni liquidate dal 2012 sono calcolate, per quanto riguarda la contribuzione versata dopo il 2011, con il sistema contributivo anche per le persone che avevano maturato 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995. Per costoro, dunque, la pensione sarà costituita da due quote: una prima quota, calcolata con il sistema retributivo, relativamente alla contribuzione versata entro il 2011, e una seconda, calcolata con il sistema contributivo, con riferimento alla contribuzione versata dopo il 2011.

In questo modo il sistema di calcolo detto del "pro rata" è esteso anche a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 potevano vantare più di 18 anni di contributi, per i quali era precedentemente previsto che la pensione fosse calcolata esclusivamente con il metodo retributivo.

### Categorie

#### a) Persone con almeno un contributo prima del 1996

Con particolare riferimento a tale categoria di persone, il comma 10 del decreto stabilisce che, dall'1 gennaio 2012, l'accesso alla pensione anticipata, liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive, e dalla cosiddetta "Gestione separata" di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è consentito prima del compimento dell'età pensionabile per vecchiaia (ormai elevata a 66 anni, più i mesi di adeguamento alla "speranza di vita") purché sia stata perfezionata la seguente anzianità contributiva:



Fondo Previdenza Quotidiani

Formula agli amici lettori,  
alle loro famiglie e alle loro  
aziende i più fervidi auguri di

**Buon Natale**  
e Felice Anno Nuovo

continua a pagina 2

Per gli uomini

nel 2012: 42 anni e 1 mese  
nel 2013: 42 anni e 5 mesi  
nel 2014: 42 anni e 6 mesi

Per le donne

nel 2012: 41 anni e 1 mese  
nel 2013: 41 anni e 5 mesi  
nel 2014: 41 anni e 6 mesi

Per quanto riguarda il calcolo della pensione, la norma precisa che una pensione da erogarsi ad un lavoratore di età inferiore a 62 anni, verrà penalizzata, limitatamente alla quota di calcolo retributivo, e cioè relativamente alla contribuzione versata entro il 2011, nelle seguenti misure:

- 1%: se il richiedente la pensione ha compiuto 60 o 61 anni;
- 2%: per ogni anno di anticipo rispetto al 60° anno di età.

«Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera – precisa la legge – la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi».

**b) Persone con il primo contributo versato dopo il 1995**

A coloro che hanno versato il primo contributo a partire dall'1 gennaio 1996, sarà possibile ottenere la pensione anticipata, oltre che con i requisiti sopra esposti al punto a), anche al compimento di 63 anni di età, e in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che sia cessato il rapporto di lavoro e che l'importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 335/1995: per avere un parametro di riferimento si consideri che l'assegno sociale nel 2013 è stato corrisposto in misura mensile di euro 442,30, che moltiplicato per 2,8 dà luogo ad un importo pari a euro 1.238,44 euro. Si tratta di un "importo soglia", come lo definisce la legge, destinato ad essere annualmente rivalutato in base alla variazione media quinquennale del Pil calcolata dall'Istat in relazione al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, fermo restando che l'importo soglia non potrà essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale di un determinato anno moltiplicato per 2,8.

**Deroghe**

Ogni regola che si rispetti ha le proprie eccezioni, e anche nel nostro caso seguiranno ad essere erogate per qualche tempo le pensioni di anzianità secondo le regole previgenti, anche se in parte da combinare con le nuove regole.

Una prima eccezione riguarda coloro che hanno maturato entro il 2011 i requisiti di età e di contribuzione in base alla precedente normativa, per i quali la "finestra" si è già aperta, o si sarebbe aperta dopo il 2011: costoro potranno accedere al pensionamento secondo le regole precedenti. Allo stesso modo sono "salve" le donne che sceglieranno di usufruire della cosiddetta "opzione donna", vale a dire dell'opportunità di ottenere la pensione di anzianità al compimento del 57° anno di età per le lavoratrici dipendenti, e del 58°

# Previdenza, tutte le novità dal 2014

## Le pensioni di vecchiaia

Gli uomini sia del pubblico impiego, sia del privato, e le donne, solo del pubblico impiego, continuano ad accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 3 mesi di età: stessi requisiti previsti nel 2013. Le donne dipendenti del settore privato invece vedranno innalzarsi i requisiti di 18 mesi: si passa da 62 anni e 3 mesi a 63 anni e 9 mesi (64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome). Naturalmente al requisito anagrafico deve accompagnarsi 20 anni di contributi. Può essere ammesso anche con 15 anni di contributi, a condizione che questa anzianità si collochi temporalmente entro il 31 dicembre 1992 (circolare Inps 16/2013). E' confermato il requisito per l'accesso all'assegno sociale di 65 anni e 3 mesi.

## Le pensioni di anzianità

Sul fronte delle pensioni di anzianità, anche per il prossimo anno è confermata la possibilità, per le donne, di accedere con il regime sperimentale previsto dalla legge 243/2004, optando per il sistema di calcolo contributivo. Con 57 anni e 3 mesi di età, 35 anni di contributi e con un differimento di 12 mesi legato alla finestra mobile (che in questo caso continua a trovare applicazione) potranno, infatti, riscuotere un assegno pensionistico calcolato con le regole del sistema contributivo. E' una soluzione meno favorevole in termini economici rispetto alla pensione ex retributiva e mista, ma che consente un accesso anticipato alla prestazione anche di cinque anni e più. A

Per effetto delle disposizioni previste dal decreto *Salva-Italia* da quest'anno sono previsti nuovi adeguamenti per le pensioni

ranno alla pensione con un'età non inferiore a 62 anni. Per tutti gli altri, invece, si dovrà verificare se l'anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, cassa integrazione e guadagni ordinaria, e periodi di riscatto finalizzati alla costituzione di rendita vitalizia. In caso contrario, saranno applicate le penalizzazioni pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni minimi, penalizzazioni che saliranno al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60.

## La totalizzazione

I soggetti con contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali che non vogliono ricongiungere le posizioni, possono accedere alla pensione in regime di totalizzazione con 65 anni e 3 mesi di età e almeno 20 anni di contributi. La pensione potrà essere riscossa non prima di 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti. Per i soggetti che accedono alla pensione indipendentemente dal requisito anagrafico saranno richiesti 40 anni e 3 mesi di contributi. In questo caso, la finestra mobile subirà un ulteriore posticipo di tre mesi. Questa pensione comporta l'applicazione del sistema di calcolo contributivo, tranne nel caso in cui in una delle gestioni risulti perfezionato un diritto autonomo. Se così fosse, limitatamente a questa gestione, il sistema di calcolo seguito sarà quello proprio dell'ordinamento di appartenenza.

questa possibilità possono ricorrere le donne del settore privato nate entro agosto 1957 e che maturano i 35 anni di contributi entro novembre 2014, le quali riusciranno a perfezionare la finestra entro novembre 2015 e quindi accedere alla pensione il 1° dicembre 2015. Le donne del settore pubblico, classe 1957, se nate entro settembre, con perfezionamento del requisito contributivo entro il 30 dicembre 2014 potranno ricevere la pensione con decorrenza 31 dicembre 2015. Il Governo potrà decidere in futuro se prorogare tale regime sperimentale. I requisiti per accedere al pensionamento anticipato passano a:

- 42 anni e 6 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 6 mesi per le donne.

Nessun problema per coloro che accede-

per le lavoratrici autonome, in presenza di almeno 35 anni di contribuzione, a condizione di vedersi liquidata la pensione con il calcolo interamente contributivo. Si tratta di un'opzione che l'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004, ha dettato – in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2015.

La nuova legge prevede inoltre che, «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15», sono ammessi al pensionamento di anzianità, anche se matureranno i requisiti previsti dalle vecchie regole dopo il 31 dicembre 2011, le categorie di lavoratori di seguito elencati:

- 1) lavoratori in mobilità (art. 4 e 24 della legge n. 223/1991) per effetto di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, a condizione che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 223/1991;
- 2) lavoratori in mobilità "lunga" (art. 7, commi 6 e 7, legge n. 223/1991) in base ad accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- 3) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 2, comma 28, legge n. 662/1996), e lavoratori per i quali siano stati sottoscritti, entro la stessa data, accordi collettivi che prevedano il diritto di accesso ai medesimi Fondi di solidarietà: la legge precisa tuttavia che i lavoratori interessati dalla deroga resteranno a carico dei Fondi stessi fino al compimento del 59° anno di età, anche se maturino prima di tale età i

requisiti di pensionamento previsti dalla precedente normativa;

4) persone che prima del 4 dicembre 2011 sono state autorizzate alla contribuzione volontaria;

5) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio (art. 72, comma 1, Dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008): la deroga ha efficacia solo se il provvedimento di concessione dell'esonero sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; la norma precisa infine che «sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio».

Come accennato, alle deroghe è stata data attuazione "nei limiti" di determinate risorse stabilite con Decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) emanato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. In particolare il decreto ha avuto il compito di determinare il limite numerico massimo delle persone interessate alle deroghe, nell'ambito delle seguenti risorse finanziarie:

- 245 mln per l'anno 2013;
- 635 mln per l'anno 2014;
- 1.040 mln per l'anno 2015;
- 1.220 mln per l'anno 2016;
- 1.030 mln per l'anno 2017;
- 610 mln per l'anno 2018;
- 300 mln per l'anno 2019.

Agli Enti previdenziali toccherà il compito di monitorare la situazione, con l'avvertenza che se dal monitoraggio risulterà raggiunto il limite numerico massimo, non saranno esamina-

te ulteriori domande di pensione in deroga.

Sono inoltre previste deroghe per le persone addette alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddetti *lavori usuranti*). Fermo restando il regime transitorio di accesso al pensionamento per coloro che hanno maturato i requisiti agevolati entro l'anno 2011, per chi ha prestato *lavori usuranti* sarà comunque possibile accedere al pensionamento anticipato con il previgente sistema delle quote. Sono comunque rideterminati i requisiti in modo da consentire il mantenimento del beneficio di anticipo del pensionamento rispetto alla generalità dei lavoratori.

Una deroga particolare per la pensione di anzianità/anticipata, aggiunta – in via eccezionale – dalla legge di conversione, riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che perfezioneranno i requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla precedente normativa entro l'anno 2012: per costoro sarà possibile ottenere la pensione anticipata senza attendere il compimento della più elevata anzianità contributiva richiesta, ma solo a partire dal compimento di 64 anni di età.

Ad una prima lettura par di capire che si tratti di un'età fissa, che non dovrebbe subire lo slittamento dovuto all'adeguamento alla "speranza di vita". Tuttavia, ad una lettura più attenta del comma 12 dell'art. 24 in esame, si apprende che «a tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al

comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita»: per effetto di tale disposizione anche il requisito "eccezionale" dei 64 anni si dovrebbe dunque allungare.

## Conclusioni

La "vecchia" pensione di anzianità potrà essere ancora erogata a tutti coloro che hanno maturato il diritto a tale prestazione entro il 2011, o lo matureranno successivamente secondo quanto stabilito dalle deroghe che si sono evidenziate. In tutti gli altri casi, la nuova pensione anticipata verrà erogata in base a requisiti contributivi decisamente più elevati, ai quali occorrerà aggiungere, di volta in volta, il numero di mesi previsti in base all'adeguamento alla "speranza di vita".

Con decreto del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 13 dicembre, è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2013 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono aumentati di 3 mesi. Dal 2016 il numero dei mesi "aggiuntivi" potrebbe arrivare a 7, come viene per altro ipotizzato nella Tabella allegata "Relazione tecnica" di presentazione al Dl n. 201/2011: si prevede che tale aggiunta permanga per 3 anni, per aumentare ancora dal 2019, e successivamente essere ulteriormente adeguata con cadenza biennale, come stabilito dal comma 13 dell'art. 24 in esame. E così avverrà che la decorrenza di accesso al **pensionamento anticipato** sarà spesso "anticipata" dalla possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia.

# La gestione multicomparto Tfr affidata al Monte dei Paschi di Siena spa


**A** beneficio dei nuovi iscritti al Fondo Casella descriviamo brevemente le tre linee di investimento del Tfr (garantita, bilanciata e dinamica) e, di seguito, il rispettivo andamento dalla data di costituzione del multicomparto TFR (3/4/2008) sino al 30 ottobre 2013, come trasmessoci dal gestore stesso. Le suddette linee si differenziano per il rischio finanziario che varia da una opzione più marcatamente speculativa (*dinamica*) ad un'altra di massimo livello prudenziale (*garantita*), passando per una linea intermedia (*bilanciata*). Ogni lavoratore, pertanto, a seconda dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva maturata può scegliere l'investimento più congeniale alle proprie suddette caratteristiche personali.

**Comparto garantito:** la gestione realizza un rendimento minimo garantito annuo oltre la restituzione del capitale investito. La presenza delle due garanzie di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio ed età anagrafica prossima alla pensione. Eventuali perdite subite, infatti, non potrebbero essere ripianate stante la prossimità temporale del pensionamento.

**Comparto bilanciato:** La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, accettando una propensione al rischio moderata. Ideale per un soggetto con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (10/15 anni).

**Comparto dinamico:** La gestione risponde alle esigenze di un soggetto con maggiore propensione al rischio, avendo un lungo orizzonte temporale (30/35 anni) per il proprio investimento tale da consentirgli la possibilità di recuperare eventuali perdite. Ideale, pertanto, per un soggetto giovane.

Pertanto, è importante sottolineare come l'obiettivo della gestione finanziaria delle linee non garantite, ossia quello di realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del Tfr prevista dal-



la legge, sia prefissato per un arco temporale di medio e lungo periodo. Ricordiamo, infine, che come ampiamente descritto nella Nota Informativa, inviata a tutti i nuovi iscritti e sempre reperibile sul sito istituzionale del Fondo, la tassazione del TFR conferito alla previdenza complementare gode di un trattamento fiscale particolarmente favorevole all'iscritto rispetto a quello lasciato in azienda: si va da un minimo del 9% ad un massimo del 15% (con l'eccezione dei riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione e delle anticipazioni per motivazioni generiche e per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione che comunque sono tassati con aliquota fissa al 23%).

## Andamento del comparto garantito

Per quanto concerne il comparto garantito il Monte dei Paschi S.p.A. ha stipulato una polizza collettiva, emessa dal Monte dei Paschi Vita S.p.A., allo scopo di garantire comunque la restituzione del capitale investito e un rendimento minimo garantito del 2,25% annuo. Al 31/12/2012 la linea finanziaria garantita aveva registrato da inizio mandato (aprile 2008) un rendimento

complessivo del 16,11%. Nel corso del 2013 il comparto ha evidenziato un andamento in linea con quello registrato lo scorso anno e comunque superiore al 2,25% annuo garantito.

## Andamento del comparto bilanciato

La linea finanziaria bilanciata, aveva segnato alla data del 31 dicembre del 2012 un risultato positivo del 11,16% (10,67% al netto delle commissioni di gestione previste dalla linea di investimento) in linea con l'andamento positivo dei mercati finanziari, ma superiore al bench-

mark di riferimento pari al 8,31%. Il comparto bilanciato al 31 ottobre, ultimo dato disponibile al momento di andare in stampa, ha registrato un rendimento netto da inizio anno del 6,80%. Il buon andamento della componente azionaria, una efficiente allocazione a livello di asset class e l'assenza di obbligazioni di paesi periferici europei ha permesso di sovraperformare il benchmark di riferimento, che alla stessa data si è attestato al 5,27%.

## Andamento del comparto dinamico

La linea finanziaria dinamica per la sua stessa natura, come sopra esposto, più speculativa (pertanto più rischiosa) al 31 dicembre del 2012 aveva segnato un rendimento del 13,18% (12,92% al netto delle commissioni di gestione previste dalla linea di investimento) in linea anch'essa con l'andamento positivo dei mercati finanziari azionari dell'anno, e comunque superiore al benchmark che si è attestato al 9,77%. Nel corso del 2013 con il versamento di ulteriori risorse derivanti dai nuovi conferimenti di Tfr e grazie al buon andamento dei mercati finanziari, come già detto, verificatosi soprattutto nel secondo semestre del 2013, la gestione ha confermato il trend positivo di crescita, già verificatosi nel secondo semestre dello scorso anno, registrando al 31 ottobre 2013 un rendimento nell'ordine del 10,09% netto da inizio anno, al di sopra del benchmark che si è attestato al 7,79%.

# Considerazioni di carattere generale e prospettive

## Analisi dello scenario macroeconomico

Migliora lo scenario ma i dati reali ancora stentano – Per quanto riguarda la zona Euro le più recenti pubblicazioni hanno fornito segnali confortanti per l'evoluzione dello scenario macro: le indagini di fiducia estive lasciano presagire un proseguimento del trend evidenziato già nel secondo trimestre di un forte recupero della produzione industriale e di crescita. Con particolare riferimento al dato del manifatturiero la lettura finale del PMI di agosto incorpora un marcato miglioramento dell'indice di fiducia grazie a un sorprendente rimbalzo dei dati relativi alle imprese di alcuni paesi periferici. Per la prima volta da mesi, infatti, il recupero è stato sostenuto, oltre che dalla fiducia tedesca, anche dalla forza delle imprese italiane e spagnole. L'indice dei direttori degli acquisti delle imprese della zona euro è così salito in agosto al massimo degli ultimi 26 mesi. I dati confermano dunque un netto ritorno della fiducia, grazie soprattutto alla ripresa della domanda estera e delle esportazioni che si è osservata negli ultimi mesi.

I dati reali, tuttavia, stentano ancora a riflettere tale dinamica. Con riferimento infatti alle statistiche pubblicate dai paesi core, l'evoluzione delle vendite al dettaglio ha fatto registrare variazioni negative: i consumi tedeschi addirittura hanno visto aumentare il ritmo di contrazione a cavallo dei mesi di giugno e luglio. Il dato si è quindi riflesso sull'indice sintetico della zona euro che ha visto un progressivo ridimensionamento alla luce della performance non particolarmente brillante dei consumi nelle economie core. Le vendite al dettaglio per la zona euro infatti in luglio sono cresciute di appena un decimo, dopo aver chiuso il secondo trimestre con una contrazione dello 0,7% m/m per giugno. Il dato conferma che la

ripresa per ora non si è estesa alla spesa per consumi delle famiglie. A questo si aggiungono alcune valutazioni di membri della BCE riguardo la natura della possibile ripresa del ciclo di crescita in Europa. Come già sottolineato dal presidente Draghi e da diversi membri del Consiglio della Banca Centrale, infatti, il recupero dell'economia per l'Unione Monetaria rimarrà ancora molto lenta e caratterizzata da tassi di crescita piuttosto modesti. Molti dei paesi appartenenti alla zona euro si trovano a dover gestire non solo tassi di disoccupazione estremamente elevati, ma anche processi di aggiustamento degli squilibri interni e riforme strutturali che necessariamente implicano ottiche di sviluppo di lungo periodo. Nel corso della riunione di settembre non solo il Consiglio della Banca centrale ha confermato per il quinto mese consecutivo i tassi d'interesse sui minimi storici a 0,5% ma, attraverso le parole del presidente Draghi, ha confermato l'intenzione a mantenere tale condizione per lungo tempo.

**Mercati Azionari** – Buona impostazione per le borse internazionali sulla scia delle decisioni della Fed di mantenere intatto l'attuale programma di acquisto titoli, a cui si aggiungono i positivi dati macro e le performance delle borse asiatiche. Un altro elemento importante è stato l'allentarsi della crisi siriana. A livello settoriale europeo, gli Assicurativi si confermano positivi e anche le aspettative di utile sono in crescita sostenute soprattutto dal ramo Danni. I bancari, seppur positivi, restano comunque volatili data la forte correlazione con lo spread. I titoli del settore industriale hanno confermato la loro forza, mentre tecnologici e Telefonici recuperano forza sulla scia delle operazioni di M&A. A sostenere i mercati anche i dati in Cina che influenzano fortemente la crescita a livello globale. A tal proposito bisogna segnalare una stabilizzazione del ritmo

della flessione che proseguiva da diciotto mesi ininterrottamente. In particolare in agosto a livello tendenziale sono cresciute sopra le attese sia la produzione industriale che le vendite al dettaglio rispettivamente del 10,4% e del 13,4% a livello tendenziale. Segnali di stabilizzazione anche dei prezzi al consumo che scendono meno delle attese. Prosegue la forza del Nikkei sulla scia della politica monetaria fortemente espansiva della Bank of Japan che sta influenzando positivamente l'economia del paese. Relativamente alla situazione in Grecia si segnala qualche miglioramento tra cui il tasso di disoccupazione trimestrale che per la prima volta in quattro anni risulta in calo e il PIL che è tornato a salire nel 2° trimestre.

**Mercati dei Titoli di Stato e Obbligazionari Corporate** - Da inizio agosto sul mercato dei titoli di stato dell'area euro si è assistito ad un generalizzato aumento dei rendimenti più evidente sui paesi core ma che ha coinvolto anche il debito governativo periferico. Le performance che si registrano sono pertanto negative, con eccezione della Spagna, il cui miglioramento delle prospettive congiunturali si sta riflettendo in una buona performance relativa. A guidare i movimenti non è stato tanto la crisi del debito, quanto la rimodulazione delle attese degli operatori sulle mosse future delle banche centrali, Fed in testa e, soprattutto nell'area euro, i dati macro risultati nel complesso migliori delle previsioni. Il quadro che si sta delineando porta i titoli di stato dell'area euro a muoversi sempre più nella stessa direzione, proprio perché i driver sottostanti stanno diventando crescita e prospettive di politica monetaria. D'altra parte resta presente anche il timore che la ripresa sia ancora troppo fragile, soprattutto per i periferici, per tollerare una stretta della liquidità in circolazione (sia pure da oltreoceano).

## COMITATO DI REDAZIONE

Direttore Responsabile  
Avv. Fabrizio Carotti

Condirettori  
Alberto Di Giovanni,  
Bruno Di Cola,  
Angelo Venturini

\*\*\*

Stampa  
SMAIL2009

Via Cupra, 23  
Roma

\*\*\*

Autorizzazione del Tribunale di Roma  
n. 9424 del 5 ottobre 1963

**E'** stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre 2013, il decreto n. 280 del Ministero del Lavoro e del Dicastero dell'Economia che prevede l'aumento degli importi delle pensioni dal 2014 per effetto della cosiddetta perequazione automatica e il valore definitivo per l'anno 2012. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2012 è stabilita nella misura pari a +3,0 dal 1° gennaio 2013; quella per l'anno 2013 è pari a +1,2 dal 1° gennaio 2014, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazio-

## Pensioni, ecco gli aumenti in vigore dal 2014

ne per l'anno successivo  
**Pensione minima 2014: aumento di 6 euro al mese**

Un aumento pari all'1,2% che porterà così la pensione minima dall'importo attuale di 495,43

euro a 501,38 euro al mese. Un aumento di 5,95 euro al mese.

**Aumento assegno sociale dal 2014**

L'effetto della perequazione automatica che altro non è che l'adeguamento delle pensioni al co-

sto della vita produce aumenti minimi che sono ancora più bassi se si considera che tali cifre sono considerate al lordo. Aumenta anche l'assegno sociale dagli attuali 442,30 euro a 447,61 euro al mese, mentre rimane ferma a quota 368,88 euro mensili la pensione sociale.

### Pensione o assegno sociale?

E' utile a questo punto ricordare che mentre la pensione sociale è quella prestazione erogata dall'Inps a quei cittadini ultra 65enni, senza reddito o con reddito inferiore al minimo previsto dalla legge, dal 1 gennaio 1996, per effetto della riforma Dini, è stata sostituita in toto dall'assegno sociale. Quindi la prima è corrisposta solo a coloro che hanno avanzato apposita richiesta avendo i requisiti maturati entro il 31 gennaio del 1995.

# Rivalutazioni, scatti fino a sei volte il minimo

**L**a legge di Stabilità 2014, come modificata dal maxiemendamento del governo, dispone per il triennio 2014-2016 di una perequazione limitata anche sulle pensioni di importo fra 3 e 6 volte il minimo, negandola per quelle superiori a sei volte. L'adeguamento al costo della vita sarà quindi del **100% per i trattamenti fino a tre volte il minimo** (1.486,29 euro lordi al mese). Per quelle fra 3 e 4 volte il minimo (**1.486,29—1.981,72 euro**) la rivalutazione sarà del **90%** «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi». Sempre sull'intero importo, l'aumento sarà del **75%** per le pensioni fra 4 e 5 volte il minimo (**1.981,72—2.477,15 euro lordi**) e del **50%**

su quelle fra 5 e 6 volte il minimo (**2.477,15—2.972,58 euro lordi**) mentre **sulla parte eccedente 6 volte non ci sarà alcun aumento.**

**Fino all'1% dai fondi speciali**

Il decreto Salva Italia del governo Monti rafforzò il contributo di solidarietà già introdotto dall'esecutivo Berlusconi, stabilendo, dal 2012, un prelievo del 5% sugli importi di pensione compresi fra 90mila e 150 mila euro lordi, che saliva al 10% sulla fascia 150-200mila e al 15% sulla parte eccedente i 200 mila euro lordi. Tale contributo è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta lo scorso giugno, perché discriminatorio in quanto

applicato a una sola categoria di contribuenti, i pensionati, e non anche ad altri cittadini con lo stesso reddito. È ancora in vigore, invece, il contributo di solidarietà fissato da Monti per i **pensionati dei fondi speciali: Trasporti, Elettrici, Telefonici, Volo, ex Inpdai.** Il prelievo oscilla tra lo **0,3%** e l'**1%** della pensione in base agli anni di contribuzione versati prima del 1996. Sono escluse dal contributo le pensioni fino a 5 volte il minimo.

**Il contributo fino al 18% sulle pensioni d'oro**

Il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro viene riproposto nel maxiemendamento per finanziare un sussidio a favore dei più poveri, motivazione che dovrebbe consentire, di superare eventuali nuovi giudizi di costituzionalità. Il contributo è fissato nel **6%** per la parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il minimo (**90.168—**

**128.811 euro lordi annui**), che sale al **12%** sugli importi fra 20 e 30 volte il minimo (**128.811—193.217 euro lordi annui**) e al **18%** sulle quote **oltre 30** volte. In tutto, le pensioni colpite dal nuovo contributo di solidarietà sono, secondo i dati Inps, 29.554. Si tratta di assegni superiori a 6.936 euro lordi al mese. Di questi, 6.805 sono maggiori di 9.908 euro lordi al mese (20 volte il minimo) e appena 1.344 superano i 14.863 euro lordi al mese (30 volte il minimo).\*

\* Al momento di andare in stampa non è stato ancora approvato dalla Camera dei deputati.

## Casellario dei pensionati

Il Casellario dei pensionati, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, come per tutti gli anni ha comunicato gli importi delle ritenute fiscali da applicare alle pensioni erogate dal Fondo relative all'anno 2013. Per effetto di detta comunicazione nel mese di settembre sono stati effettuati i rimborsi Irpef ed applicate le nuove aliquote, mentre i recuperi d'imposta sono stati effettuati dal mese di ottobre in 3 rate per importi superiori a 50 €, come già comunicato agli interessati; per gli importi, invece, inferiori si provvederà al conguaglio nel mese di dicembre.

## www.fondocasella.it

Nel quadro dei servizi offerti tramite il sito **www.fondocasella.it** informiamo tutti i nostri iscritti che, fin dal 1° settembre 2008, è possibile consultare la propria posizione contributiva individuale aggiornata mensilmente. La consultazione di tali dati è strettamente personale e avviene con connessione protetta attraverso l'accesso alla propria area riservata. Pertanto invitiamo gli iscritti, qualora non l'avessero già fatto, ad accedere alla sezione riservata "Area Utenti" tramite l'uso della password per iscriversi alla mailing-list allo scopo di facilitare l'invio di comunicazioni istituzionali dell'Ente ed in funzione di future iniziative atte a semplificare i rapporti con il Fondo. Nell' "Area Utenti" sarà altresì disponibile, in formato pdf e per i pensionati interessati, il prospetto informativo che evidenzia l'importo del contributo di solidarietà e la suddivisione degli importi maturati tra quota a ripartizione e quota a capitalizzazione. Inoltre, tale prospetto sarà inviato anche per posta ordinaria nel mese di gennaio. Precisiamo, tuttavia, che le informazioni visionabili e prelevabili dal sito internet sono quelle disponibili al momento della consultazione e pertanto, essendo suscettibili di variazioni, non costituiscono certificazione ufficiale, per la quale sarà sempre necessario rivolgersi agli uffici del Fondo. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si invita a fare riferimento all'indirizzo di posta **infosito@fondocasella.it**.

### Come cambiano gli assegni superiori a 90mila euro lordi all'anno a causa della legge di stabilità

Pensione lorda annua	Contributo di solidarietà	Pensione netta al mese	Pensione netta al mese senza legge di stabilità*	Costo netto al mese della legge di stabilità
90.000	0	4.325	4.340	14
100.000	590	4.702	4.763	61
110.000	1.190	5.077	5.187	109
120.000	1.790	5.453	5.610	157
130.000	2.461	5.823	6.034	211
140.000	3.661	6.153	6.457	304
150.000	4.861	6.483	6.881	397
160.000	6.061	6.814	7.304	490
170.000	7.261	7.144	7.728	583
180.000	8.461	7.475	8.151	676
190.000	9.661	7.805	8.575	770
200.000	11.268	8.105	8.998	893
210.000	13.068	8.390	9.422	1.031
220.000	14.868	8.675	9.845	1.170
230.000	16.668	8.961	10.269	1.308
240.000	18.468	9.246	10.692	1.446
250.000	20.268	9.531	11.116	1.584
260.000	22.068	9.817	11.539	1.722
270.000	23.868	10.102	11.963	1.861
280.000	25.668	10.387	12.386	1.999
290.000	27.468	10.673	12.809	2.137
300.000	29.268	10.958	13.233	2.275

\* Senza contributo di solidarietà e con applicazione integrale del meccanismo ordinario di indicizzazione  
 Fonte: Il Sole 24 Ore